

COMUNE DI PIAZZOLA SUL BRENTA (PD)**Revisore Unico****PARERE DEL REVISORE UNICO SULLA DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE**

In merito al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2020 ai sensi dell'art. 3 comma 4 del d.lgs. n. 118/2011.

Il sottoscritto, Dott. Andrea Burlini, Revisore Unico dell'Ente Locale Territoriale Comune di Piazzola sul Brenta (PD), nominato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 del 26 Settembre 2018 con decorrenza dal 27 Settembre 2018, in esecuzione del disposto dell'art. 4 del D.M. 5 Ottobre 1991,

Visto

- la proposta di delibera della Giunta Comunale avente ad oggetto: Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31 Dicembre 2020 ai sensi dell'art. 3 c. 4 del D.Lgs. n. 118/2011;
- la richiesta del Comune di Piazzola sul Brenta pervenuta a mezzo mail in data 5 Marzo 2021, di esprimere il parere su quanto sopra;
- gli allegati consegnati e verificati con il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria e Tributi Dott. Fabio Montecchio;
- il D.Lgs. 23 Giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 Maggio 2009, n. 42;
- l'articolo 228, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che le Amministrazioni pubbliche, con delibera di Giunta Comunale, previo parere dell'organo di revisione economico-finanziario, provvedono all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio;

Tenuto conto che

- a) L'articolo 3, comma 4, del d.Lgs. n. 118/2011 prevede che *"al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1, gli Enti di cui al comma 1 provvedono annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento"*;
- b) Il principio contabile applicato 4/2 al punto 9.1 prevede che: *"il riaccertamento ordinario dei residui trova specifica evidenza nel rendiconto finanziario, ed è effettuato annualmente, con un'unica deliberazione della Giunta, previa acquisizione del parere dell'organo di revisione, in vista dell'approvazione del rendiconto"*;
- c) Il citato art. 3 comma 4 stabilisce le seguenti regole per la conservazione dei residui e per la reimputazione degli accertamenti ed impegni: *"Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere"*

conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso di tale esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente re-imputate all'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate”;

Prende atto

Della documentazione in via istruttoria e agli allegati alla proposta di deliberazione che sono stati esaminati;

Considerato

Che le variazioni sopraelencate non vengono ad alterare gli Equilibri di Bilancio ai sensi degli artt. 162 e 171 del TUEL;

Considerato

Il parere espresso dal Responsabile dell'Area Servizi Economici e Finanziari e Tributi del Comune di Piazzola sul Brenta (PD);

Esprime

Parere **favorevole** alla proposta di delibera avente ad oggetto: “Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31 Dicembre 2020 ai sensi dell’art. 3 comma 4 del d.lgs. n. 118/2011”

Piazzola sul Brenta (PD) / 8 Marzo 2021

Il Revisore Unico dei Conti

Dott. Andrea Burlini